ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 17 DICEMBRE 1984 [1]

Nippon Seiko KK
contro Consiglio delle Comunità europee

Causa 258/84 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per l'adozione — Contemperamento del complesso degli interessi coinvolti
(Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura, art. 83, § 2)

La sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono venir presi in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustificano, prima facie, la loro adozione. È inoltre necessario che siano urgenti, nel senso che occorre che siano adottati e producano effetti prima che il giudice si prununzi nel merito, onde evitare che la parte che li chiede subisca un danno grave ed irreparabile. Essi devono infine essere provvisori, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito. Nel decidere, il giudice dell'urgenza deve contemperare il complesso degli interessi coinvolti.

Nella causa 258/84 R,

NIPPON SEIKO KK, con sede in Tokio, Giappone, 2-3-2, Marunouchi, Chiyoda-Ku, con gli avvocati Jeremy Lever, Q. C. del Gray's Inn, Eleanor Sharpeston, Barrister del Middle Temple e Robin Griffith, solicitor dello studio Coward Chance, 21-22, avenue des Arts, 1040 Bruxelles, Belgio, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J.-C. Wolter, 8, rue Zithe,

richiedente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dai suoi agenti, sigg. G. Peeters e E. Stein, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig.

1 — Lingua processuale: l'inglese.

Jörg Käser, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti,

resistente,

e

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo agente, sig. J. Temple Lang, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto del 5 dicembre 1984, la Nippon Seiko KK ha chiesto in via urgente la sospensione dell'esecuzione del regolamento del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089/84 che istituisce un dazio definitivo antidumping sull'importazione di determinati cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1), nella parte in cui essa è toccata da detto regolamento, nonché l'adozione dei provvedimenti provvisori necessari o di qualsiasi altro provvedimento eventualmente legittimo od equo nel complesso delle dedotte circostanze.

2 Questa domanda, registrata nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1984, è formulata a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura.

3 La richiedente si richiama al ricorso per annullamento del summenzionato regolamento n. 2089/84, che essa ha depositato nella cancelleria della Corte il 2 novembre 1984.

4 Con ordinanza 13 dicembre 1984, è stato ammesso l'intervento della Commissione nel procedimento sommario. Essa non ha però presentato osservazioni scritte.

5 La richiedente sostiene che essa e le sue affiliate dovranno — in futuro — corrispondere un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei cuscinetti a sfere, il quale — qualora in un secondo tempo venga annullato il regolamento impugnato e venga restituito quanto è stato indebitamente versato — avrà loro impedito di disporre — per il periodo in questione — del loro denaro o le costringerà a contrarre un prestito per lo stesso periodo.

6 Fino alla pronunzia della sentenza nella causa principale, ciascuna delle affiliate europee della richiedente sarebbe disposta a fornire, dato il dazio antidumping definitivo che dovrà versare in futuro, una cauzione alle rispettive autorità doganali competenti; le spese inerenti alla cauzione sarebbero inferiori al tasso di interesse che le affiliate europee della richiedente dovrebbero corrispondere se dovessero versare l'istituendo dazio definitivo allorché sarà esigibile. Infatti, nel Regno Unito, ad esempio, il tasso d'interesse sarebbe pari all'11,69 %, mentre sarebbe solo dello 0,40 % per la cauzione. Di conseguenza, se non viene accolta entro breve tempo la loro domanda, le affiliate europee dell'NSK subirebbero gravi perdite per interessi.

7 La richiedente si richiama poi all'ordinanza del presidente della Corte 20 ottobre 1977, nella causa 119/77 R, Nippon Seiko KK/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 1867). Essa deduce pure che la normativa comunitaria non contiene disposizioni che contemplano la corresponsione di interessi in caso di rimborso dei dazi antidumping qualora siano stati esatti indebitamente. Infine attira l'attenzione sul fatto che in passato essa ha già dovuto subire la restituzione senza interessi dei dazi antidumping versati in forza di un regolamento in seguito annullato dalla Corte.

8 Quanto alle circostanze che giustificherebbero, prima facie, l'adozione dei provvedimenti richiesti, la richiedente si richiama espressamente al ricorso principale, nel quale sono contenuti numerosi mezzi d'annullamento.

9 Il Consiglio ribatte che il regolamento di base in fatto di dumping non contempla la possibilità di sostituire la riscossione dei dazi antidumping definitivi mediante il versamento di una cauzione. A questo proposito si dovrebbero distinguere i dazi antidumping definitivi dai dazi provvisori, per i quali per l'appunto la cauzione è contemplata.

10 L'unico danno irreparabile che la richiedente potrebbe subire sarebbe la perdita degli interessi che frutterebbero i dazi definitivi, qualora venissero corrisposti e poi restituiti. Orbene, siffatto danno non potrebbe ritenersi grave. Infatti il Consiglio sostiene che la riscossione della cauzione non tutelerebbe a sufficienza gli interessi delle industrie comunitarie. Scopo del dazio antidumping sarebbe infatti quello di aumentare il prezzo dei prodotti importati, onde eliminare gli effetti del dumping e tale scopo non sarebbe conseguito se si esigesse solo la cauzione.

11 Il Consiglio ritiene che se la sospensione fosse concessa nella fattispecie, non vi sarebbe motivo di non fare altrettanto per qualsiasi regolamento che fissi i dazi antidumping definitivi, qualora ne venisse chiesto l'annullamento dinanzi alla Corte.

12 A norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, se ritiene che le circostanze lo esigano, può disporre la sospensione della esecuzione della decisione impugnata e adottare qualsiasi altro provvedimento provvisorio, a norma degli artt. 185 e 186 del trattato CEE.

13 Secondo la costante giurisprudenza, provvedimenti di questo tipo possono venir presi in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustificano, prima facie, la loro adozione. È inoltre necessario che siano urgenti, nel senso che è necessario che siano adottati e producano effetti prima che il giudice si pronunci nel merito, onde evitare che la parte che li chiede subisca un danno grave ed irreparabile. Essi devono infine esser provvisori, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito.

14 Anche se la richiedente nella fattispecie ha dedotto argomenti di fatto e di diritto che possono giustificare, prima facie, la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato, spetta inoltre alla Corte valutare l'urgenza di siffatta sospensione e la sua necessità, onde evitare alla richiedente un danno grave ed irreparabile, nel senso sopra indicato.

15 A questo proposito, il danno assertivamente subito dalla ricorrente consisterebbe nella perdita degli interessi connessa al dazio antidumping, i quali non le verrebbero restituiti nemmeno se, in un secondo tempo, la sua domanda principale venisse accolta.

16 All'udienza, le parti concordavano sul fatto che la richiedente — salvo, pare, nella Repubblica federale di Germania — non potrebbe ottenere la restitutio in integrum, ivi compresa la perdita degli interessi, qualora vincesse la causa principale. Allo stato degli atti, la Corte non può affermare che la restituzione degli interessi potrebbe venir disposta nella causa principale o in procedimenti connessi, senza tuttavia che questa possibilità si possa escludere.

17 Data la probabile durata del procedimento principale e visti i tassi d'interesse indicati dalla richiedente, una perdita di interessi di questa entità non può considerarsi trascurabile.

18 Benché il problema, considerato unicamente dal punto di vista della ricorrente, possa dunque far ritenere che vi è una certa urgenza, è necessario, in sede di applicazione degli artt. 185 e 186 del trattato CEE, soppesare il complesso degli interessi in gioco.

19 A questo proposito, il Consiglio e la Commissione sono riusciti a dimostrare che l'adozione dei richiesti provvedimenti provvisori arrecherebbe un notevole danno alla Comunità economica europea. L'esigere una semplice cauzione, come vorrebbe la richiedente, infatti, ha un effetto protettivo nettamente inferiore rispetto alla riscossione di un vero dazio antidumping; di guisa che un provvedimento del genere non terrebbe sufficientemente conto degli interessi dell'industria comunitaria e rischierebbe di vanificare gli effetti voluti dal regolamento stesso.

20 Si deve ancora osservare che il danno che la richiedente allega non le è affatto peculiare, bensì può prodursi, in generale, ogniqualvolta si impone un dazio antidumping. Nessuna particolare circostanza della fattispecie può perciò giustificare i provvedimenti provvisori richiesti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunciandosi in via provvisoria,

così provvede:

1° Il ricorso è respinto.

2° Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 dicembre 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart